

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Procedure Concorsuali

Ristrutturazione Debiti Consumatore R.G. P.U. n. 58-1/2025

Giudice: Dott.ssa Simona Di Rauso

Ricorrenti: Costarella Alba e Aebli Ernesto

Gestore: dott. Giuseppe Romano

Oggetto: Sovraindebitamento Costarella e Aebli - Pubblicità sul sito del Tribunale

Con la presente, il sottoscritto dott. Giuseppe Romano, Gestore facente funzioni di OCC della procedura familiare di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore proposta dai ricorrenti COSTARELLA Alba e AEBLI Ernesto ed iscritta al R.G. P.U. n. 58-1/2028,

in ottemperanza al dispositivo emesso dal Giudice Dr.ssa Simona Di Rauso il 26.06.2025, la quale dispone che ai fini della prescritta pubblicità “... *che il piano e la proposta siano pubblicati entro il termine massimo di trenta giorni in apposita area del sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscurazione, da parte dell'O.C.C., dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica; opinioni politiche; convinzioni religiose o filosofiche; appartenenza sindacale; dati genetici e biometrici; salute; vita e orientamento sessuale; nominativi dei figli se minorenni) e che tali dati restino pubblicati per il solo tempo di durata della procedura, l'O.C.C. dovendo provvedere alla loro cancellazione/distruzione successivamente alla conclusione o all'estinzione della procedura...*”;

Chiede

- al GD il rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione;
- alla Cancelleria, previo nulla osta del GD, di disporre la prescritta pubblicità nell'apposita area web presente sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Caserta, 10.07.2025.

In fede

dott. Giuseppe Romano



V. N. De - ste.
Secu, 22/7/25



Allegati:

Decreto

Proposta ricorrenti post integrazioni

Piano dei pagamenti



PROPOSTA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Redatto ai sensi degli artt. 66 e 67 e seguenti del D.lgs. 14/2019

PREMESSA

La presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore di tipo familiare, proposta ai sensi degli artt. 66, 67 e ss. del D.lgs. 14/2019, è presentata dai coniugi **COSTARELLA ALBA**, nata a Piedimonte d'Alife (CE) il 06/09/1961, c.f. CSTLBA61P46G596Z e **AEBLI ERNESTO**, nato a Piedimonte d'Alife il 13/10/1958, c.f. BLARST58R13G596K, entrambi residenti in Piedimonte Matese (CE) alla via Giacomo Matteotti n. 26, ed è finalizzata alla possibilità di cancellazione totale dei propri debiti pregressi, in modo da ricercare e proporre il giusto equilibrio finanziario tra le risorse disponibili ed un rientro graduale dei debiti contratti.

La domanda è corredata da tutta la documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 67 CCII ed è sottoposta al Gestore nominato dall'OCC Commercialisti Caserta, dott. Giuseppe Romano, per la redazione della Relazione ed attestazione di cui all'art. 68 comma 2 CCII.

SITUAZIONE FAMILIARE RICORRENTI

Il nucleo familiare è composto da Costarella Alba ed Aebli Ernesto, i cui dati anagrafici sono stati sopra esposti. Il regime matrimoniale dei coniugi è quello della comunione legale dei beni.

Informazioni di carattere generale-situazione lavorativa

Costarella Alba è un Giudice Onorario di Pace (GOP) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stabilizzata [REDACTED] in regime di esclusività delle funzioni, e svolge la propria attività presso il Tribunale di [REDACTED]. Aebli Ernesto è un lavoratore autonomo, free lance, che esercita l'attività di consulenza aziendale in materia di formazione e ricerca di personale, attualmente per problemi di salute non risulta svolgere effettivamente l'attività.

Informazioni economico patrimoniali

A seguire si riportano le informazioni inerenti il patrimonio immobiliare e mobiliare di cui i proponenti sono titolari.



Patrimonio immobiliare

Come si può ricavare dalla perizia di stima redatta dall'ing. Olindo Caiazza e dalle visure catastali, i coniugi sono titolari in comunione di un'abitazione circondata da appezzamenti di terreno siti nel Comune di Piedimonte Matese. Il sig. Aebli è titolare anche di due terreni derivanti da successione e posseduti per quote, uno sito nel Comune di Piedimonte Matese ed un altro nel Comune di Castello del Matese.

Catasto	Diritto sull'immobile	% complessiva del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Foglio	Particella	Categoria Catastale	Classe/categoria	Estensione (vani/mq)
Fabbricati	Proprietà 5/8 Aebli e 3/8 Costarella	100,00%	143.000,00	18	5306	Abitazione di tipo civile cat. A/2	5	10 vani
Terreni	Proprietà 1/2 Aebli e 1/2 Costarella	100,00%	190,00	18	5245	Terreno Agricolo	Orto irriguo	45 mq
Terreni	Proprietà 5/8 Aebli e 3/8 Costarella	100,00%	-	18	217	Fabbricato rurale catastale – fabbricato diruto	-	32 mq
Terreni	Proprietà 5/8 Aebli e 3/8 Costarella	100,00%	55,00	18	5308	Terreno AgricoloT	Orto irriguo	13 mq
Terreni	Proprietà 5/8 Aebli e 3/8 Costarella	100,00%	13,00	18	5307	Terreno Agricolo	Orto irriguo	3 mq
Terreni	Proprietà 5/8 Aebli e 3/8 Costarella	100,00%	4.410,00 – 55.000,00	18	5310	Terreno Agricolo / Edificabile	Seminativo	2.004 mq
Terreni	Proprietà 5/8 Aebli e 3/8 Costarella	100,00%	1.583,00	18	5312	Terreno Agricolo	Orto irriguo	375 mq
Terreni	Proprietà 5/8 Aebli e 3/8 Costarella	100,00%	2.729,00	18	5313	Terreno Agricolo	Orto irriguo	649 mq
Terreni	Proprietà 5/8 Aebli e 3/8 Costarella	100,00%	135,00	18	5315	Terreno Agricolo	Orto irriguo	32 mq
Fabbricati	Proprietà 5/8 Aebli e 3/8 Costarella	100,00%	1.600,00	18	5220	F/1 catastale, privo di licenza/condono	-	32 mq
Terreni	Proprietà 15/1000 Aebli unitamente ad altri 37 soggetti	1,5%	69,00	18	5189	Terreno Agricolo	Orto irriguo	2.102 mq
Terreni Comune di Castello del Matese (CE)	Proprietà 2/8 Aebli unitamente ad altri 3 soggetti	25%	1.419,00	7	108	Terreno Agricolo	Seminativo	3.154 mq

Il patrimonio immobiliare è stato stimato complessivamente dall'ing. Caiazza, alla cui perizia si rimanda, in 152.115,00 euro, di cui 143.000,00 euro per il valore dell'abitazione con i piccoli appezzamenti di terreno.

È stato fornito anche il valore della porzione di terreno edificabile – foglio 18 particella 5310 – di mq 500 valutata euro 55.000,00.



È intenzione degli scriventi mettere a disposizione della procedura il ricavato della vendita del terreno edificabile, con annesso terreno su cui insisteva un fabbricato rurale attualmente diruto e di cui esiste solo il suolo di risulta, per complessivi euro 45.000,00, il cui contratto preliminare di vendita è stato sottoscritto in data 28.10.2024 con la M.P.T. Immobiliare Srl per l'importo di euro 50.000,00.

Nello specifico, oggetto del contratto di compravendita sono gli immobili iscritti al Catasto Terreni al Foglio 18, particelle 217 e 5310, di proprietà dei coniugi Aebli-Costarella, che saranno ceduti al prezzo complessivo di euro 49.200,00 per un importo residuo da pagarsi alla parte di euro 45.000,00. Detto importo residuo sarà posto interamente in favore della procedura, con pagamento in unica soluzione in tempo immediatamente successivo alla stipula del rogito.

Per quanto attiene alla differenza del prezzo di vendita, pari ad euro 5.000,00, solo euro 4.200,00 sono imputabili ai proponenti, ed utilizzati per sostenere spese tecniche ed urbanistico-catastali funzionali alla vendita stessa; mentre euro 800,00 sono di spettanza del figlio Aebli [REDACTED] che cede un proprio terreno al solo scopo di consentire il realizzo di detta compravendita. L'intervento del figlio [REDACTED] nel contratto preliminare e nel successivo atto definitivo è funzionale al buon esito della compravendita, condizione che non si potrebbe avere in caso di una liquidazione forzata dei beni. Infatti, il preliminare di compravendita, stipulato con la M.P.T. Immobiliare, subordina la stipula dell'atto definitivo all'ottenimento dell'atto di svincolo da parte del Comune di Piedimonte Matese; svincolo che potrebbe essere ottenuto anche mediante la stipula di un contemporaneo atto di vincolo dell'immobile di cui è titolare Aebli ~~WASW~~

Patrimonio mobiliare

Per quanto riguarda i beni mobili, i proponenti sono possessori di due veicoli utilizzati per gli spostamenti quotidiani e per le necessità lavorative e familiari; trattasi di una Nissan Qashqai del 2013, targata [REDACTED], intestata al sig. Aebli, dal valore di circa 4.000,00 euro e di una Lancia Ypsilon del 2011, targata [REDACTED], intestata alla sig.ra Costarella, dal valore di circa 2.000,00. Siamo titolari di conti correnti presso la BCA – Gruppo IBL Banca, con un saldo attivo di circa euro 40,00 e presso la Banca di Credito Popolare con un saldo attivo di circa euro 371,00, Banca Capasso e la Banca Intesa con un saldo di 65,50 euro, sul quale erano addebitate le rate del mutuo, e di un libretto postale n.ro 2-1203944176, con un saldo attivo di 9,77 e non più utilizzato da marzo 2023.

Spese familiari mensili



Le spese necessarie sostenute mensilmente dal nucleo familiare sono di seguito rappresentate:

1	Energia elettrica	€ 95,00
2	Combustibile per riscaldamento e uso cucina	€ 85,00
3	Alimentazione	€ 500,00
4	Fornitura idrica	€ 25,00
5	Spese di trasporto/carburanti/tassa proprietà/assicurazione	€ 200,00
6	Telefonia	€ 40,00
7	Abbigliamento/calzature	€ 60,00
8	Servizi sanitari	€ 55,00
9	Servizi per l'igiene e la pulizia della casa	€ 100,00
10	Spese piccole manutenzioni domestiche/elettronica di consumo	€ 10,00
11	Spese per contributi previdenziali obbligatori	€ 360,00
12	Altro (spese per imprevisti)	€ 50,00
	Totale	€ 1.580,00

Le spese che pesano maggiormente sul bilancio familiare sono quelle legate al carburante necessario per gli spostamenti mensili (arrivando a spendere, talvolta, anche 220/230 euro al mese), sia per raggiungere la sede di lavoro in [REDACTED] sia per spostamenti per visite mediche e spesa alimentare, nonché quelle legate ai contributi previdenziali.

Entrate della famiglia e redditi ultimi tre anni

La sig.ra Costarella nell'ambito della propria attività di GOP percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 2.100,00, tenendo conto che dal prossimo cedolino (essendo stata assunta a giugno del corrente anno) sconterà l'aliquota progressiva Irpef del 25%.

Allo stato attuale, il sig. Aebli non riesce a conseguire alcun reddito mensile per i problemi di salute che sta vivendo, per i quali ha subito un intervento nel mese di giugno 2024, con relativo [REDACTED] di una [REDACTED] che tutt'oggi gli comporta problemi di mobilità.

L'andamento altalenante dei redditi familiari ed il conseguente calo hanno contribuito ad incrementare le difficoltà nell'affrontare le spese mensili e le obbligazioni assunte.



Oggi l'unica fonte di reddito del nucleo familiare è rappresentata dalla sig.ra Costarella, che dopo anni di lavoro precario e parasubordinato nel ruolo di GOP, si è vista finalmente stabilizzare la propria posizione lavorativa, a decorrere dal giugno scorso.

Come è possibile evincere dalle dichiarazioni dei redditi allegate all'istanza, negli ultimi tre anni sono stati conseguiti i seguenti redditi:

COSTARELLA:

Anno 2023: 19.939 euro

Anno 2022: 36.030 euro

Anno 2021: 28.171 euro

Anno 2020: 14.504 euro

Anno 2019: 23.128 euro

AEBLI:

Anno 2023: 6.914 euro

Anno 2022: 2.846 euro

Anno 2021: 10.016 euro

Anno 2020: 9.380 euro

Anno 2019: 974 euro

Cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Le cause del sovraindebitamento familiare sono imputabili, principalmente, alla perdita di capacità reddituale da parte del Sig. Aebli, per effetto della riduzione del reddito percepito come lavoratore autonomo a seguito della crisi economico-finanziaria che ha coinvolto il tessuto produttivo delle aziende alle quali egli prestava l'attività di formazione e ricerca di personale.

Quando fu sottoscritto il mutuo per liquidità e per la ristrutturazione dell'abitazione principale era proprio il sig. Aebli ad avere il reddito maggiore, circa 60.000 euro annui.

Confidando sui redditi percepiti dai coniugi, sicuri di poter restituire l'importo mutuato, nel 2009 sottoscrivevano per surroga dall'allora Banco di Napoli SpA (oggi Intesa Sanpaolo SpA) un mutuo dell'importo di euro 292.515,38, dalla durata di 30 anni.

Con la crisi economica e la riduzione dei posti di lavoro, le principali aziende committenti del sig. Aebli ridussero i loro incarichi e la conseguenza fu la riduzione delle entrate su cui si basava la famiglia. Ciò portò non poche difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, dovendo ricorrere



spesso all'aiuto di alcuni familiari, per evitare di sottoscrivere nuovi finanziamenti e cadere nel vortice degli stessi.

L'aiuto principale veniva dato dal fratello e coniuge della sig.ra Costarella, o pagando direttamente le rate o aiutando la famiglia Costarella-Aebli con quanto mancante per il pagamento.

Al fine di aiutare gli scriventi, i familiari, appena hanno saputo del ricorso alla procedura da sovraindebitamento hanno rinunciato al credito da loro maturato negli anni pregressi.

La situazione economica è peggiorata durante e a seguito della pandemia da "Covid" per effetto della quale la sig.ra Costarella ha visto ridurre le proprie entrate dall'attività di GOP, con mesi del 2020 in cui non ha percepito alcun compenso, a causa della sospensione delle udienze nel periodo della pandemia.

Nel 2020, infatti, le norme anti-Covid che hanno imposto la chiusura delle attività produttive, in ragione sia della normativa nazionale che della normativa regionale, hanno determinato un danno economico oggettivamente riscontrabile, soprattutto per i lavoratori autonomi; inoltre, i provvedimenti emergenziali adottati nel periodo del Covid-19 hanno determinato, anche, la contrazione del reddito della sig.ra Costarella Alba, la quale, in quanto Magistrato Onorario, era sottoposta a regime indennitario, riconosciuto solo in caso di effettiva presenza in udienza.

Pertanto, in considerazione della contrazione della celebrazione delle udienze per tutto il periodo emergenziale, le entrate della sig.ra Costarella Alba si sono sensibilmente ridotte.

A fronte della contrazione dei redditi, e della conseguente difficoltà nell'adempimento dell'obbligazione di mutuo assunta in precedenza, i ricorrenti sono stati costretti, al fine di evitare di ricorrere ad altri finanziamenti, a richiedere il sostegno economico dei familiari per far fronte al pagamento delle rate del mutuo.

Per ammortizzare la riduzione del reddito e contribuire alle spese e al sostentamento familiare, tra ottobre 2020 e giugno 2021 e tra settembre 2021 e giugno 2022, la sig.ra Costarella ha accettato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per l'attività di docente in un Istituto Superiore.

Nel corso del rapporto di mutuo, contratto al fine di provvedere alla ristrutturazione della prima ed unica casa, i coniugi proponenti ottenevano la sospensione di n. 6 rate per i mesi tra marzo ed agosto 2012, di n. 6 rate per i mesi tra aprile e settembre 2013, di n. 12 rate per i mesi tra aprile 2020 e marzo 2021.



Quindi, l'indebitamento generatosi negli anni non è imputabile a comportamenti ed omissioni dei coniugi, i quali per eventi sempre indipendenti dalla propria volontà si sono ritrovati in difficoltà con le rate del mutuo e con l'accumulare qualche debito tributario.

Prospetto dei debiti

A tal proposito si fornisce l'elenco dei Creditori, verso i quali si ha un'esposizione debitoria complessiva di entrambi i ricorrenti di euro 242.016,79, di cui euro 239.683,42 per debiti congiunti, euro 1.323,59 per debiti esclusivi di Costarella Alba ed euro 1.009,78 per debiti esclusivi di Aebli Ernesto.

SITUAZIONE DEBITORIA COSTARELLA ALBA

CREDITORE	IMPORTO RESIDUO	TIPOLOGIA CREDITO
Banca Intesa Sanpaolo SpA (c\o Intrum Italia SpA) – concedente mutuo ipotecario n.ro 899805148071 del 28.04.2008_cointestato con il coniuge	€ 239.683,42	Privilegio ipotecario
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 73,74	Privilegio generale art. 2752 e 2753 c.c.
Agenzia Entrate Riscossione	€ 24,96	Chirografo
TOTALE	€ 239.782,12	

SITUAZIONE DEBITORIA AEBLI ERNESTO

CREDITORE	IMPORTO RESIDUO	TIPOLOGIA CREDITO
Banca Intesa Sanpaolo SpA (c\o Intrum Italia SpA) – concedente mutuo ipotecario n.ro 899805148071 del	€ 239.683,42	Privilegio ipotecario



28.04.2008_cointestato con il coniuge		
Agenzia Entrate Riscossione	€ 159,58	Chirografo
TOTALE	€ 239.843,00	

SITUAZIONE COMPLESSIVA CON DEBITI COINTESTATI

CREDITORE	IMPORTO RESIDUO	TIPOLOGIA CREDITO
Banca Intesa Sanpaolo SpA (c\o Intrum Italia SpA) – concedente mutuo ipotecario n.ro 899805148071 del 28.04.2008_cointestato Costarella-Aebli	€ 239.683,42	Privilegio ipotecario
Agenzia delle Entrate Riscossione _Costarella	€ 73,74	Privilegio generale art. 2752 e 2753 c.c.
Agenzia Entrate Riscossione_ Aebli	€ 159,58	Chirografo
Agenzia Entrate Riscossione_ Costarella	€ 24,96	Chirografo
TOTALE	€ 239.941,70	

Meritevolezza del consumatore.

Gli scriventi osservano che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere agli stessi la qualità di consumatore, la condizione ostativa all'omologa che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al Credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, tenuto conto, tra l'altro che quando fu richiesto ed ottenuto il mutuo ipotecario gli stessi percepivano redditi adeguati e potevano presupporre il regolare pagamento delle rate nel corso del tempo.



Inesistenza atti straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni

Gli scriventi non hanno compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

A tal proposito è bene rappresentare che, in data 28.10.2024, è stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita del terreno edificabile e di ciò che residua del fabbricato rurale annesso. Il promissario acquirente aveva già avanzato proposta di acquisto in passato, ma la compravendita si è potuta realizzare solo oggi, sebbene condizionata alla regolarizzazione urbanistica, grazie all'intervento in atto del figlio, che ha alienato anche una porzione di terreno di sua proprietà, soddisfacendo, così, la necessità e volontà di acquisto della parte promissaria acquirente.

Il ricavato di pertinenza dei due coniugi Aebli e Costarella viene posto interamente a disposizione della procedura per euro 45.000,00, al netto delle sole spese funzionali alla vendita, principalmente di carattere tecnico-urbanistico. Qualora, per un qualsiasi motivo, non dovesse più avvenire la stipula dell'atto definitivo di compravendita, l'importo corrispondente al valore di vendita, ovvero 45.000,00 euro, sarà corrisposto mediante ulteriori rate del piano fino a concorrenza del predetto importo.

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

Si offre la risoluzione della propria crisi da sovraindebitamento mediante il pagamento ai propri creditori come indicato a seguire, tenendo presente l'importo che residua mensilmente dalla differenza tra le entrate e le spese familiari mensili e tenendo presente che l'attuale unico reddito del nucleo familiare è rappresentato dallo stipendio percepito dalla sig.ra Costarella.

Detto importo è pari a € 520,00 mensili complessivi.

All'importo mensile di 520,00 euro per 120 mensilità (totale 62.400,00 euro) si intende aggiungere il ricavato della vendita della porzione di terreno edificabile di cui al foglio 18 particella 5310 e dell'annesso terreno di sedime su cui insisteva il fabbricato rurale di cui alla particella 217, come meglio identificata nella perizia dell'ing. Caiazza e nel contratto preliminare di compravendita, per ulteriori euro 45.000,00, per un totale complessivo di euro 107.400,00, oltre interessi da corrispondersi al creditore ipotecario.

PROPOSTA

Risultando comunque evidente l'incapacità degli scriventi a far fronte all'esposizione debitoria complessiva, la proposta che si intende sottoporre all'attenzione del Gestore e dell'On.le Tribunale ai sensi dell'art. 67 e seguenti D.lgs. 14/2019 prevede:

1. Il pagamento integrale in prededuzione del compenso dell'O.C.C., calcolato secondo il D.M. 202/2014 e stabilito in € 4.221,88 in 9 rate mensili (di cui una da € 61,88), da pagarsi in



coda al piano proposto, al termine della procedura, previa eventuale corresponsione di acconti.

2. Il pagamento del creditore privilegiato ipotecario per € 90.000,00 in n.ro 87 rate mensili, comprensive della rata una tantum da euro 45.000,00, nella percentuale del 45,32% della quota capitale di 198.582,90 e, comunque in misura superiore a quanto potrebbe conseguirsi in caso di liquidazione controllata al secondo tentativo di vendita, oltre interessi mensili per euro 62,14, corrisposti per tutta la durata del piano;
3. Il pagamento dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare nella misura del 100% e quindi per complessivi € 73,74 in n.ro 1 rata mensile all'inizio del piano;
4. Il pagamento dei creditori chirografari nella misura dell'8,75%, per complessivi euro 13.104,38. Tra i creditori chirografari è collocato anche il creditore ipotecario per la parte che non è soddisfatta con il pagamento in privilegio, unitamente ad aggi, sanzioni ed interessi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Per quanto riguarda il pagamento delle rate del creditore ipotecario, all'importo di ogni singola rata messa a disposizione per € 520,00, andranno aggiunti gli interessi legali dalla data di apertura della procedura alla data di chiusura della stessa per una quota di € 62,14 mensili.

La vendita del terreno, salvo diverse disposizioni del Gestore e del Tribunale, sarà effettuata sulla base del contratto preliminare di compravendita e sarà informato costantemente il Gestore nominato; il pagamento ricevuto sarà posto in favore della procedura, nello specifico del creditore ipotecario, entro 3 giorni dall'avvenuto accredito del saldo della vendita.

I ricorrenti destineranno alla procedura, per l'esecuzione dei pagamenti delle rate del piano il conto corrente già in utilizzo ed aperto presso Intesa Sanpaolo SpA (in atti già denominato), al fine di limitare le ulteriori spese mensili.

Ad avviso degli scriventi:

- Il piano omologato prevede il soddisfacimento dei creditori in misura superiore all'alternativa liquidatoria;
- La durata complessiva del piano, pari a 120 mesi appare accettabile e ragionevole sia in funzione della durata prevista dal piano di ammortamento del mutuo del creditore Banca Intesa Sanpaolo Spa, il quale ne prevedeva comunque il suo completamento nel 2039, sia in funzione dell'attuale orientamento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere circa la durata della liquidazione controllata;
- La proposta debitoria nasce dalla disponibilità dei coniugi Costarella ed Aebli di dedicare euro 520,00 al mese al pagamento della propria debitoria, oltre a quanto si ricaverà dalla



vendita del terreno edificabile e annesso terreno di sedime su cui insisteva un fabbricato rurale oggi diruto, anch'esso superiore a quanto ricavabile in caso di liquidazione. Inoltre, in caso di vendita dell'immobile in sede di liquidazione controllata, a prescindere dall'eventuale valore di realizzo, il nucleo familiare Cosatrella- Aebli sarebbe costretto ad individuare un immobile in locazione da adibire a propria dimora e, pertanto, non vi sarebbero eventuali entrate connesse al reddito percepito dalla sig.ra Costarella.

Gli scriventi proponenti si rendono disponibili a modificare, ovvero integrare, la presente proposta in caso di rilievi dell'Ill.mo Tribunale adito. Inoltre, nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, non dovesse più avvenire la stipula dell'atto definitivo di compravendita, l'importo corrispondente al valore del preliminare di compravendita, ovvero 45.000,00 euro, sarà corrisposto mediante ulteriori rate del piano (n.ro 87 ulteriori rate, ovvero circa ulteriori 7 anni) fino a concorrenza del predetto importo già proposto in favore del creditore ipotecario.

I ricorrenti

Alba Costarella

Ernesto Aebli



Piano di consolidamento rateale
Ristrutturazione dei Debiti Costarella - Aebli
RG PU 58-1/2025

<u>RATE</u>	<u>OCC</u> <u>Commercialisti</u> <u>Caserta</u> <u>(prededucibile)</u>	<u>Intesa</u> <u>Sanpaolo</u> <u>SpA</u> <u>(privilegio</u> <u>ipotecario)</u>	<u>Agenzia</u> <u>Entrate</u> <u>Riscossione</u> <u>(privilegio)</u>	<u>Intesa</u> <u>Sanpaolo</u> <u>(chirografo</u> <u>da degrado</u> <u>privilegio)</u>	<u>Agenzia</u> <u>Entrate</u> <u>Riscossione</u> <u>(chirografo)</u>	<u>TOTALE (quota</u> <u>capitale)</u>	<u>TOTALE</u> <u>COMPENSIVO DI</u> <u>INTERESSI</u>
<u>1</u>		508,40	73,74			520,00	582,14
<u>2</u>		582,14				520,00	582,14
<u>3</u>		582,14				520,00	582,14
<u>4</u>		582,14				520,00	582,14
<u>5</u>		582,14				520,00	582,14
<u>6</u>		582,14				520,00	582,14
<u>7</u>		582,14				520,00	582,14
<u>8</u>		582,14				520,00	582,14
<u>9</u>		582,14				520,00	582,14
<u>10</u>		582,14				520,00	582,14
<u>11</u>		582,14				520,00	582,14
<u>12</u>		582,14				520,00	582,14
<u>13</u>		582,14				520,00	582,14
<u>14</u>		582,14				520,00	582,14
<u>15</u>		582,14				520,00	582,14
<u>16</u>		582,14				520,00	582,14
<u>17</u>		582,14				520,00	582,14
<u>18</u>		582,14				520,00	582,14
<u>19</u>		582,14				520,00	582,14
<u>20</u>		582,14				520,00	582,14
<u>21</u>		582,14				520,00	582,14
<u>22</u>		582,14				520,00	582,14
<u>23</u>		582,14				520,00	582,14
<u>24</u>		582,14				520,00	582,14
<u>25</u>		582,14				520,00	582,14
<u>26</u>		582,14				520,00	582,14
<u>27</u>		582,14				520,00	582,14
<u>28</u>		582,14				520,00	582,14
<u>29</u>		582,14				520,00	582,14
<u>30</u>		582,14				520,00	582,14
<u>31</u>		582,14				520,00	582,14
<u>32</u>		582,14				520,00	582,14
<u>33</u>		582,14				520,00	582,14
<u>34</u>		582,14				520,00	582,14
<u>35</u>		582,14				520,00	582,14
<u>36</u>		582,14				520,00	582,14
<u>37</u>		582,14				520,00	582,14
<u>38</u>		582,14				520,00	582,14
<u>39</u>		582,14				520,00	582,14



<u>40</u>		582,14				520,00	582,14
<u>41</u>		582,14				520,00	582,14
<u>42</u>		582,14				520,00	582,14
<u>43</u>		582,14				520,00	582,14
<u>44</u>		582,14				520,00	582,14
<u>45</u>		582,14				520,00	582,14
<u>46</u>		582,14				520,00	582,14
<u>47</u>		582,14				520,00	582,14
<u>48</u>		582,14				520,00	582,14
<u>49</u>		582,14				520,00	582,14
<u>50</u>		582,14				520,00	582,14
<u>51</u>		582,14				520,00	582,14
<u>52</u>		582,14				520,00	582,14
<u>53</u>		582,14				520,00	582,14
<u>54</u>		582,14				520,00	582,14
<u>55</u>		582,14				520,00	582,14
<u>56</u>		582,14				520,00	582,14
<u>57</u>		582,14				520,00	582,14
<u>58</u>		582,14				520,00	582,14
<u>59</u>		582,14				520,00	582,14
<u>60</u>		582,14				520,00	582,14
<u>61</u>		582,14				520,00	582,14
<u>62</u>		582,14				520,00	582,14
<u>63</u>		582,14				520,00	582,14
<u>64</u>		582,14				520,00	582,14
<u>65</u>		582,14				520,00	582,14
<u>66</u>		582,14				520,00	582,14
<u>67</u>		582,14				520,00	582,14
<u>68</u>		582,14				520,00	582,14
<u>69</u>		582,14				520,00	582,14
<u>70</u>		582,14				520,00	582,14
<u>71</u>		582,14				520,00	582,14
<u>72</u>		582,14				520,00	582,14
<u>73</u>		582,14				520,00	582,14
<u>74</u>		582,14				520,00	582,14
<u>75</u>		582,14				520,00	582,14
<u>76</u>		582,14				520,00	582,14
<u>77</u>		582,14				520,00	582,14
<u>78</u>		582,14				520,00	582,14
<u>79</u>		582,14				520,00	582,14
<u>80</u>		582,14				520,00	582,14
<u>81</u>		582,14				520,00	582,14
<u>82</u>		582,14				520,00	582,14
<u>83</u>		582,14				520,00	582,14
<u>84</u>		582,14				520,00	582,14
<u>85</u>		582,14				520,00	582,14



<u>86</u>		582,14				520,00	582,14
<u>87</u>		415,88		150,12	16,14	520,00	582,14
<u>88</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>89</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>90</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>91</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>92</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>93</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>94</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>95</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>96</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>97</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>98</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>99</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>100</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>101</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>102</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>103</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>104</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>105</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>106</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>107</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>108</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>109</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>110</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>111</u>		62,14		520,00		520,00	582,14
<u>112</u>	61,88	62,14		458,12		520,00	582,14
<u>113</u>	520,00	62,14				520,00	582,14
<u>114</u>	520,00	62,14				520,00	582,14
<u>115</u>	520,00	62,14				520,00	582,14
<u>116</u>	520,00	62,14				520,00	582,14
<u>117</u>	520,00	62,14				520,00	582,14
<u>118</u>	520,00	62,14				520,00	582,14
<u>119</u>	520,00	62,14				520,00	582,14
<u>120</u>	520,00	62,14				520,00	582,14
TOT. RATE	4.221,88	52.456,80	73,74	13.088,24	16,14	62.400,00	69.856,80
VENDITA TERRENO	-	45.000,00	-	-	-	45.000,00	45.000,00
AMMON TARE TOTALE	4.221,88	97.456,80	73,74	13.088,24	16,14	107.400,00	114.856,80



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PROCEDURE CONCORSUALI
Rg 58.1.2025

IL GD, dott. ssa Simona Di Rauso,
letto il ricorso presentato, ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I., da COSTARELLA ALBA e
AEBLI ERNESTO;
viste le integrazioni depositate;
ferma ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione di merito sulla documentazione
a supporto del ricorso e sul piano in sede di valutazione sulla omologa ;
rilevato che al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risulta allegata la proposta ed un piano
redatti secondo i precisi criteri ex art. 67 e 68 c.c.i.i., oltre ai documenti elencati
dalle richiamate disposizioni;
rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.
che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per
contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del
debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed
attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la
convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria, salvo ogni
approfondimento nel merito;
rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;
ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;
ritenuto che prima facie non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69
c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per
definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore, ferma ogni più compiuta
valutazione sulla colpa grave e sulla fattibilità nella fase della omologazione, anche
alla luce della interlocuzione col ceto creditorio e del contraddittorio con l'istante,
in relazione alle circostanze già indicate nel decreto di integrazione, anche in
relazione alla durata del piano in caso di mancata vendita (salvo che le parti
prevedano di rinunciare a tale modalità alternativa);
considerato, infatti, che le valutazioni compiute al momento della fissazione
dell'udienza non sono definitive, essendo in ogni caso riesaminabili all'esito
dell'instaurato contraddittorio, in sede di omologa (Cassazione n. 2018 n. 31477);
visto l'art. 70 C.C.I.I., ai sensi del quale “ Il giudice, se ricorrono le condizioni di
ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in
apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia
data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice
può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare
integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di



ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”;

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale di disporre le misure protettive del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive

Ritenuto, dunque, opportuno disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

ritenuto infatti che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., posto che eventuali azioni esecutive e cautelari – da eseguire sul bene costituente il patrimonio di parte ricorrente – potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

P.Q.M.

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica

Dispone

che il piano e la proposta siano pubblicati entro il termine massimo di trenta giorni in apposita area del sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscurazione, da parte dell'O.C.C., dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica; opinioni politiche; convinzioni religiose o filosofiche; appartenenza sindacale; dati genetici e biometrici; salute; vita e orientamento sessuale; nominativi dei figli se minorenni) e che tali dati restino pubblicati per il solo tempo di durata della procedura, l'O.C.C. dovendo provvedere alla loro



cancellazione/distruzione successivamente alla conclusione o all'estinzione della procedura.

L'Occ invierà tempestivamente al Gd il piano oscurato richiedendo la autorizzazione alla pubblicazione . Dopo il nulla osta richiederà con assoluta sollecitudine alla cancelleria la pubblicazione nell'area web, si' da rispettare il termine di trenta giorni sopra indicato per procedere alla pubblicazione.

Onera

l'O.C.C., di dare comunicazione entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, a tutti i creditori, **del piano, della proposta e del presente decreto;**

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10, comma 1 e 2., con avvertimento che in mancanza, si applica l'art. 10, comma 3;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.;

ORDINA

all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice, sull'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

FISSA

per la comparizione delle parti e dell'OCC l'udienza del 9/10/2025 ore 11.15.

MANDA la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente ed all'OCC.

Santa Maria Capua Vetere, 26.6.2025

IL GD

Dott.ssa Simona Di Rauso



